



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 195/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69237** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 14 giugno 2023 ad istanza di: **L.F. A.** nato
a OMISSIS, residente OMISSIS, C.F.: OMISSIS, elettivamente domiciliato
ai presenti fini in Enna alla via A. Diaz n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio
Licari (C.F.: LCR GTN 64E20 C342S), che lo rappresenta e difende in forza
di procura alle liti redatta su foglio separato da intendersi apposta in calce al
ricorso introduttivo, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazione
e le notificazioni relative al presente giudizio presso il seguente recapito PEC:
agostinofulvio.licari@avvocatienna.legalmail.it;

CONTRO

- **I.N.P.S.** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande
n. 21; rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito
(CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F.
GRMFNC64R17F158V;Pec:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)
-giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 14 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela

Montalbano, la causa è stata posta in decisione.

Svolgimento del processo

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. L., premesso che quale

ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare in quiescenza con decorrenza dal

21.1.2015, intendeva riscattare il servizio relativo al periodo 5.10.1981 –

31.7.1982 prestato presso la scuola sottufficiali, per un totale complessivo di

mesi 9 e giorni 26, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs.

n. 130 aprile 1997, n. 165 e della Circolare n. 119 del 18.12.2018, e che, dopo

avere chiesto con istanza del 24.3.2022 il “riscatto a fini pensionistici

Personale Forze Armate (Circolare 119/2018)” e che, tuttavia, l'inoltro

telematico non andava a buon fine, chiedeva a questo Giudice di

• *Ritenere e dichiarare il suo diritto al riscatto, ai fini degli aumenti del*

servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell'onere e ai sensi

di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165/1997, il periodo

di servizio 5.10.1981 – 31.7.1982, pari a 9 mesi e 26 giorni prestato presso la

Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare;

• *Condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-*

tempore, a determinare l'onere di riscatto a suo carico, nonché l'incremento

economico del suo trattamento pensionistico con riferimento all'anzianità

contributiva maturata sino al 20.1.2015;

• *Condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-*

tempore, a corrispondergli quanto dovutogli a titolo di arretrati maturati per differenza e non corrispostigli, con le maggiorazioni che competono per legge fino all'effettivo soddisfo.

II. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo a sostegno della infondatezza che *La normativa relativa al riscatto, di cui alla circolare INPS n 119/18 "riguarda il personale in servizio attivo nel ruolo militare"* e che avendo il ricorrente acquisito lo status di pensionato dalla data del 21/01/2015, e quindi in data ben anteriore alla presentazione della domanda, si ritiene che non abbia il diritto alla presentazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici come previsto per i soggetti ancora in attività di servizio.

III. *In limine litis*, il difensore di parte ricorrente chiedeva un breve rinvio stante la sovrapposizione del presente procedimento con i giudizi rispettivamente iscritti al n. 462/2022 R.G. Tribunale di Enna, fissato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e n. 510/2020 R.G. Sezione lavoro Tribunale di Enna, fissato per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 420 c.p.c.

IV. All'odierna udienza pubblica, assente il procuratore di parte ricorrente, l'avv. Norrito per l'INPS non si opponeva alla suddetta richiesta e concludeva, comunque, riportandosi alla memoria e alle conclusioni ivi contenute.

Il Giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. In via del tutto pregiudiziale, non può disporsi il rinvio dell'udienza per come addotto dalla difesa del ricorrente, stante che il difensore non ha allegato l'imprescindibile necessità di presiedere personalmente a entrambi gli

impegni rappresentati né l'impossibilità di nominare un sostituto in questa sede e che, al contempo, il codice vieta le udienze di mero rinvio.

Ciò posto, la causa appare matura per la decisione sulla scorta delle difese e delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti.

2. La questione oggetto di giudizio è già stata oggetto di pronunce del Giudice contabile favorevoli alle ragioni attoree, di seguito richiamate, a mente delle quali si ritiene di dirimere la presente controversia.

2.1. Sussiste, anzitutto, la giurisdizione contabile in quanto: *“si condivide quanto argomentato da Corte dei conti, sez. Campania n. 520\2019, in un giudizio analogo a quello di specie, per cui, rientrando “nella giurisdizione della Corte dei conti tutti i ricorsi avverso i provvedimenti negativi o concessivi di trattamenti di quiescenza, di riscatto o di computo o ricongiunzione dei servizi a fini pensionistici...”*, ed avendo *“il giudice della nomofilachia ha in più occasioni precisato che la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cassazione, SS.UU., 14 giugno 2005, n. 12722 e 18 marzo 1999, n.152), non vi è dubbio che la domanda del presente giudizio concerna la misura del trattamento previdenziale spettante ed un ex dipendente pubblico, a nulla rilevando la circostanza che la futura pensione vitalizia verrà erogata dall'A.G.O., giacché il punto in contestazione è la misura del trattamento spettante all'interessato nel periodo di pubblico impiego. Per questo motivo la vertenza in questione non può che appartenere alla giurisdizione di questa Corte dei conti, come del resto confermato dalla*

pacifica posizione della giurisprudenza con riferimento alle questioni riguardanti la costituzione della posizione assicurativa INPS (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 8/QM/2011 e sent. n. 11/QM/2011)”. ” (sez. Lombardia, 23.1.2023 n. 11; 2.2.2023 n. 18, 25.1.2024, n. 12).

2.2. Nel merito il ricorso è fondato.

Infatti, come già ampiamente argomentato nelle citate sentenze che qui si richiamano ai sensi dell’art. 17 disp. att. C.G.C., la norma di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 non richiede affatto che la facoltà ivi prevista sia riservata a coloro che abbiano lo *status* di militari al momento della domanda.

Quindi, *“le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo totale dei servizi comunque prestati” (cfr. Sez. Giurisdiz. Lombardia, 18 gennaio 2023, n.11) ” (sez. Lombardia, 2.2.2023 n. 18, 25.1.2024, n. 12).*

Del resto, come condivisibilmente affermato dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei conti (sentenza 5 luglio 2021, n. 223), *“[...] non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa [...] mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.*

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la

domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste [...].

2.3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, ex art. 5, c. 3, del d. lgs. n. 165/1997, previo pagamento, della contribuzione previdenziale corrispondente a un quinto (1/5) del periodo di servizio militare effettivo comunque prestato presso l'Aeronautica militare e, conseguentemente, condanna l'INPS a rideterminare l'onere di riscatto a suo carico e l'incremento economico del suo trattamento pensionistico con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 20.1.2015, nonché, all'esito, a corrispondergli quanto dovutogli a titolo di arretrati maturati per differenza e non corrispostigli, oltre accessori di legge, fino all'effettivo soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.000,00, (mille/00), oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA se dovute.

Manda alla Segreteria per i provvedimenti conseguenti

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

	7	
	Il Giudice	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 17 maggio 2024	
	Pubblicata il 20 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 17 maggio 2024	
	Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L.F.A. c.f. OMISSIS,	
	nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.	

